

**Relazione**  
**ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012**

**Oggetto dell'atto:**

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla creazione di un certificato europeo di filiazione

- **Codice della proposta:** COM(2022) 695 del 7/12/2022
- **Codice interistituzionale:** 2022/0402 (CNS)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero della Giustizia

\*\*\*

**Premessa: finalità e contesto**

- *quadro normativo:*
  - *riferimenti:* la proposta si fonda su diverse iniziative politiche, tra cui il Programma di Stoccolma – Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini, adottato dal Consiglio europeo nel 2010, il piano d'azione della Commissione per l'attuazione del Programma di Stoccolma e il Libro verde del 2010, intitolato "Meno adempimenti amministrativi per i cittadini: promuovere la libera circolazione dei documenti pubblici e il riconoscimento degli effetti degli atti di stato civile". Inoltre, nel 2017 il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di presentare una proposta legislativa sul riconoscimento transfrontaliero dei provvedimenti di adozione. Nel 2020 la Commissione ha annunciato misure volte a garantire che la filiazione accertata in uno Stato membro sia riconosciuta in tutti gli altri Stati membri. L'iniziativa è stata inserita nella strategia dell'UE sui diritti dei minori del 2021 come azione chiave a sostegno dell'uguaglianza e dei diritti dei minori e anche nella strategia dell'UE per l'uguaglianza LGBTIQ del 2020. Nella risoluzione del 2022 sulla tutela dei diritti dei minori nei procedimenti di diritto civile, amministrativo e di famiglia il Parlamento europeo ha accolto con favore l'iniziativa della Commissione.
  - *regolamenti, direttive, libri, relazioni già esistenti in materia:* direttiva

2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; Regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea; Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari; Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo; Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori; Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2021 sui diritti delle persone LGBTIQ nell'UE - 2021/2679(RSP); Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2022 sulla tutela dei diritti dei minori nei procedimenti di diritto civile, amministrativo e di famiglia - 2021/2060 (INI).

- *finalità generali.* La proposta si prefigge l'obiettivo di rafforzare la tutela dei diritti fondamentali e degli altri diritti dei figli in situazioni transfrontaliere, compresi il diritto all'identità, alla non discriminazione, alla vita privata e alla vita familiare, i diritti di successione e il diritto agli alimenti in un altro Stato membro, considerando preminente l'interesse superiore del minore. Ulteriori obiettivi della proposta sono la garanzia della certezza del diritto e della prevedibilità delle norme in materia di competenza internazionale e di legge applicabile all'accertamento della filiazione in situazioni transfrontaliere e in materia di riconoscimento della filiazione, nonché la riduzione dei costi e degli oneri legali per le famiglie e i sistemi giudiziari degli Stati membri in relazione ai procedimenti giudiziari per il riconoscimento della filiazione in un altro Stato membro.
- *elementi qualificanti ed innovativi.* Con la presente proposta, la Commissione propone l'adozione di norme dell'Unione in materia di competenza internazionale sulla filiazione (che determinino quali autorità giurisdizionali degli Stati membri siano competenti a trattare questioni relative alla filiazione, compreso il suo accertamento, in situazioni transfrontaliere) e di legge applicabile (che designino il diritto nazionale da applicare alle questioni relative alla filiazione, compreso il suo accertamento, in situazioni transfrontaliere), in modo quindi da facilitare il riconoscimento in uno Stato membro della filiazione accertata in un altro Stato membro; la Commissione propone inoltre l'istituzione di un certificato europeo di filiazione che i minori (o i loro rappresentanti

legali) possono richiedere e utilizzare in un altro Stato membro per comprovare la filiazione.

La proposta riguarda il riconoscimento della filiazione indipendentemente dal modo in cui il figlio è stato concepito o è nato e dal tipo di famiglia da cui proviene; essa comprende pertanto il riconoscimento della filiazione di un figlio avente genitori dello stesso sesso e anche di un figlio adottato a livello nazionale in uno Stato membro. Tuttavia la proposta lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri ad adottare norme sostanziali di diritto di famiglia, come la normativa sulla definizione di famiglia o sull'accertamento della filiazione nel contesto nazionale, e lascia impregiudicate anche le norme degli Stati membri in materia di riconoscimento di matrimoni contratti all'estero o unioni registrate all'estero.

La proposta si applica indipendentemente dalla cittadinanza dei figli e dei loro genitori. In linea con gli strumenti esistenti dell'Unione in materia civile e commerciale, la proposta prevede soltanto il riconoscimento o l'accettazione dei documenti che accertano o comprovano la filiazione rilasciati in uno Stato membro, mentre il riconoscimento o l'accettazione di tali documenti rilasciati in uno Stato terzo continueranno a essere disciplinati dal diritto nazionale.

#### **A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo**

Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

- La proposta rispetta il *principio di attribuzione* in quanto conforme all'art. 5.2 T.U.E., in ossequio al quale l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti.
- La *base giuridica* della proposta è individuabile nell'articolo 81, paragrafo 3, T.F.U.E. Ai sensi dei trattati dell'Unione, il diritto sostanziale in materia di famiglia, compreso lo status giuridico delle persone, rientra nella competenza degli Stati membri, il che significa che le norme sostanziali per l'accertamento della filiazione sono stabilite dal diritto nazionale; tuttavia l'Unione, ai sensi della norma richiamata, può adottare in materia di diritto di famiglia misure con implicazioni transfrontaliere, ad esempio misure volte a facilitare che, una volta accertata in uno Stato membro, la filiazione sia riconosciuta in altri Stati membri. Tali misure possono comprendere l'adozione di norme comuni in materia di competenza internazionale, di legge applicabile e di procedure per il riconoscimento della filiazione in un altro Stato membro, senza estendersi all'armonizzazione del diritto sostanziale degli Stati membri sulla definizione di famiglia o sull'accertamento della filiazione nel contesto nazionale.

## Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il *principio di sussidiarietà* in quanto, se da una parte spetta agli Stati membri stabilire norme in materia di definizione di famiglia e di accertamento della filiazione, la competenza ad adottare misure relative al diritto di famiglia e ai diritti dei minori con implicazioni transfrontaliere è ripartita tra l'Unione e gli Stati membri.

I problemi relativi al riconoscimento della filiazione derivano in particolare dalla diversità delle norme sostanziali degli Stati membri in materia di accertamento della filiazione e dalla diversità delle norme degli Stati membri in materia di competenza internazionale e di legge applicabile all'accertamento della filiazione in situazioni transfrontaliere. Gli Stati membri, agendo singolarmente, non potrebbero risolvere in modo soddisfacente i problemi relativi al riconoscimento della filiazione, poiché le loro norme e procedure dovrebbero essere uguali o almeno compatibili ai fini del riconoscimento: è dunque necessaria un'azione a livello dell'Unione per garantire che uno Stato membro le cui autorità giurisdizionali o altre autorità competenti accertino la filiazione in situazioni transfrontaliere sia considerato competente a tal fine e che le autorità giurisdizionali e altre autorità competenti di tutti gli Stati membri applichino la stessa legislazione per accertare la filiazione in situazioni transfrontaliere; all'interno dell'Unione si eviteranno così conflitti di filiazione riguardanti la stessa persona e ciascuno Stato membro riconoscerà la filiazione accertata in un altro Stato membro.

Pertanto gli obiettivi della presente proposta, a motivo del suo ambito di applicazione e dei suoi effetti, sarebbero conseguiti meglio a livello dell'Unione in base al principio di sussidiarietà.

## Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta è conforme al *principio di proporzionalità* in quanto non va al di là di quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi: non interferisce con il diritto nazionale sostanziale in materia di definizione di famiglia; lascia impregiudicato il diritto nazionale in materia di riconoscimento di matrimoni contratti all'estero o unioni registrate all'estero; quanto alla parte contenente le norme in materia di competenza giurisdizionale e di legge applicabile, si applica solo all'accertamento della filiazione in situazioni transfrontaliere; impone agli Stati membri di riconoscere la filiazione solo se accertata in uno Stato membro e non in uno Stato terzo; lascia impregiudicata la competenza delle autorità degli Stati membri a trattare questioni relative alla filiazione; inoltre il certificato europeo di filiazione è facoltativo per i minori (o i loro rappresentanti legali) e non sostituisce i documenti nazionali equivalenti comprovanti la filiazione.

## B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

### Valutazione del progetto e urgenza

- La *valutazione* delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto facilitando il riconoscimento della filiazione tra Stati membri, la proposta mira a tutelare i diritti fondamentali dei figli in situazioni transfrontaliere e ad assicurare la continuità dello status di filiazione all'interno dell'Unione.
- Il progetto riveste una certa *urgenza*, in quanto i cittadini si trovano sempre più spesso in situazioni transfrontaliere, ad esempio quando hanno familiari in un altro Stato membro, viaggiano all'interno dell'Unione, si trasferiscono in un altro Stato membro per trovare lavoro o creare una famiglia, oppure acquistano immobili in un altro Stato membro; si stima che attualmente due milioni di minori si trovino di fronte a una situazione in cui la filiazione accertata in uno Stato membro non è riconosciuta a tutti gli effetti in un altro Stato membro.

### Conformità del progetto all'interesse nazionale

Per quanto attiene la *conformità del progetto all'interesse nazionale*, appare opportuno segnalare che in Italia al momento non esiste una legislazione che regoli esplicitamente i temi della genitorialità oggetto della proposta e che la materia toccata dalla proposta riguarda anche aspetti molto sensibili, che involgono anche profili di ordine pubblico. Va ricordato, in particolare, che in Italia la pratica della maternità surrogata è vietata e costituisce reato, il che ha indotto la giurisprudenza ad escludere il riconoscimento del relativo atto per violazione dell'ordine pubblico. Tuttavia, in recenti pronunzie, sia la Corte costituzionale che la Corte di cassazione, pur continuando ad affermare il divieto di riconoscimento, stanno cercando di individuare strumenti giuridici che mirano alla tutela degli interessi del minore rispetto a entrambi i genitori, quello biologico e quello non biologico: nel 2019, le Sezioni Unite della Cassazione, ribadito che la maternità surrogata viola in modo inaccettabile la dignità della donna (similmente a quanto affermato dalla Corte costituzionale), precludendo pertanto la trascrivibilità del relativo atto, ha individuato, a tutela del minore, lo strumento dell'adozione in casi particolari; la Corte costituzionale ha poi richiesto al legislatore di intervenire per regolare questa materia, ribadendo prioritariamente, con la sentenza n. 33 del 2021, la posizione già assunta in precedenti pronunce (ad esempio sentenza 272/2017) per la quale il divieto penalmente sanzionato di surrogazione di maternità è un principio di ordine pubblico posto a tutela di valori fondamentali. Allo stesso tempo la Corte ha tuttavia riconosciuto che l'interesse superiore del minore a veder accertato giuridicamente il legame con entrambi i componenti della coppia, con i quali si è di fatto instaurato un rapporto di genitorialità, non appare sufficientemente tutelato dal ricorso all'istituto dell'adozione in casi particolari. Si evidenziava



al riguardo nella sentenza che l'adozione in casi particolari non attribuisce una piena genitorialità all'adottante, apparendo controverso ad esempio se l'adozione in casi particolari consenta di stabilire vincoli di parentela tra il bambino e i congiunti dell'adottante. Essa richiede inoltre, per il suo perfezionamento, il necessario assenso del genitore biologico, che potrebbe non essere prestato in situazioni di sopravvenuta crisi della coppia. Si riportano di seguito le conclusioni della Consulta: *“Il compito di adeguare il diritto vigente alle esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da maternità surrogata – nel contesto del difficile bilanciamento tra la legittima finalità di disincentivare il ricorso a questa pratica, e l'imprescindibile necessità di assicurare il rispetto dei diritti dei minori, nei termini sopra precisati – non può che spettare, in prima battuta, al legislatore, al quale deve essere riconosciuto un significativo margine di manovra nell'individuare una soluzione che si faccia carico di tutti i diritti e i principi in gioco. Di fronte al ventaglio delle opzioni possibili, tutte compatibili con la Costituzione e tutte implicanti interventi su materie di grande complessità sistematica, questa Corte non può, allo stato, che arrestarsi, e cedere doverosamente il passo alla discrezionalità del legislatore, nella ormai indifferibile individuazione delle soluzioni in grado di porre rimedio all'attuale situazione di insufficiente tutela degli interessi del minore”*. Da ultimo, la recentissima pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 38162 del 30.12.2022) ha confermato la contrarietà all'ordine pubblico della pratica della maternità surrogata, negando la trascrivibilità automatica del provvedimento straniero di riconoscimento della genitorialità da questa avente origine, e riconoscendo il carattere di norma di ordine pubblico internazionale all' art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, che considera fattispecie di reato ogni forma di maternità surrogata, con sanzione rivolta a tutti i soggetti coinvolti, compresi i genitori intenzionali. La pronuncia ha altresì individuato , *“allo stato dell'evoluzione dell'ordinamento”* ed in mancanza di diverso intervento legislativo, nell'adozione in casi particolari ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. d), L. 4 maggio 1983, n. 184 *“lo strumento che consente di dare riconoscimento giuridico, con il conseguimento dello status di figlio, al legame di fatto con il partner del genitore genetico che ha condiviso il disegno procreativo e ha concorso nel prendersi cura del bambino sin dal momento della nascita”*. Ai fini della decisione in tali termini, cruciale rilievo è stato attribuito alla pronuncia n. 79/2022 della Corte Costituzionale, nelle more intervenuta, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, mediante rinvio all'art. 300, secondo comma, del codice civile, prevedeva che l'adozione in casi particolari non inducesse alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante. L'ulteriore limite che era stato individuato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 33/2021, costituito dal necessario assenso del genitore biologico all'adozione in casi particolari ai sensi dell'art 46 l. 184/1983, viene superato dalla Consulta con riferimento a svariate sentenze della Cassazione (ad esempio Cass. n. 18575/2015; Cass. 18827/2018) che hanno dato una lettura restrittiva del richiamato art. 46, ritenendo che l'effetto ostativo dell'eventuale dissenso del genitore biologico debba essere valutato sotto il profilo della conformità all'interesse del minore, secondo il modello del dissenso al riconoscimento. In altri termini, il genitore biologico potrebbe negare l'assenso all'adozione del partner solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo non abbia intrattenuto alcun rapporto di affetto e di cura nei confronti del nato, oppure abbia partecipato solo al progetto di procreazione ma abbia poi abbandonato il partner e il minore. Secondo la sentenza in oggetto, quindi, *“per effetto della*

*sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 79 del 2022 e prospettandosi la possibilità di una interpretazione adeguatrice del requisito del necessario assenso del genitore biologico, l'adozione in casi particolari, per come attualmente disciplinata, si profila come uno strumento potenzialmente adeguato al fine di assicurare al minore nato da maternità surrogata la tutela giuridica richiesta dai principi convenzionali e costituzionali, restando la valutazione in ogni caso sottoposta al vaglio del giudice nella concretezza della singola vicenda e ferma la possibilità per il legislatore di intervenire in ogni momento per dettare una disciplina ancora più aderente alle peculiarità della situazione”.*

Va in ogni caso evidenziato che il testo della proposta, come meglio esaminato nella allegata tabella di corrispondenza, contiene clausole di salvaguardia che consentono di invocare il limite dell'ordine pubblico a giustificazione del rifiuto di riconoscere la filiazione.

Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

- *tempistica di adozione prevista:* non è prevista allo stato una tempistica per la conclusione del negoziato, appena avviato;
- *eventuali pareri già espressi dalla delegazione italiana in occasione di presentazioni, incontri, ecc.:* non sono stati ancora espressi pareri definitivi (si tenga conto che si è tenuto sinora unicamente un incontro), ma in linea generale si è accennato alle criticità relative alla compatibilità della proposta con le norme interne e i profili di ordine pubblico che la riguardano, sempre con riserva di più approfondito esame nel corso del negoziato;
- *elementi di criticità:* la materia trattata dalla proposta di regolamento riguarda aspetti sensibili e coinvolge profili di ordine pubblico relativamente alla normativa interna;
- *eventuali modifiche (di drafting e/o merito) ritenute necessarie od opportune:* l'indicazione di eventuali modifiche da apportare al testo appare allo stato prematura, presupponendo la compiuta valutazione di elementi acquisibili solo con lo sviluppo del negoziato;

*ulteriori riunioni, tavoli, consultazioni, passaggi che si ritengono opportuni:* : si reputa opportuno proseguire le già avviate riunioni di coordinamento interno al Ministero della Giustizia e, in particolare, al Dipartimento per gli Affari di Giustizia, prevedendo la partecipazione del Consigliere Giustizia e Affari interni della Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea ed eventualmente di esperti. Nel caso in cui, nel corso del negoziato se ne ravvisasse la necessità, potrebbe valutarsi l'opportunità di apporre una riserva di esame parlamentare ai sensi dell'art. 10 co 2 l. 234/12, in relazione ai profili di ordine pubblico sopra menzionati

### **C. Valutazione d'impatto**

Impatto finanziario

Grazie all'adozione di norme uniformi dell'Unione in materia di competenza internazionale e di legge applicabile e al riconoscimento della filiazione senza la necessità di una procedura specifica, l'opzione prescelta eliminerebbe i costi e gli oneri legati alle procedure amministrative e ai procedimenti giudiziari che attualmente i minori e le loro famiglie devono sostenere per ottenere il riconoscimento della filiazione in un altro Stato membro. La Commissione ha stimato che i costi medi di ciascuna procedura di riconoscimento diminuirebbero del 71 % con l'opzione prescelta; i costi diminuirebbero addirittura del 90 % per le famiglie che attualmente si trovano ad affrontare i problemi più gravi per quanto riguarda il riconoscimento della filiazione.

L'opzione prescelta comporterebbe a sua volta notevoli risparmi in termini di costi, tempi e oneri per le autorità pubbliche degli Stati membri. La Commissione ha stimato, in particolare, che i costi delle procedure di riconoscimento sostenuti dalle autorità pubbliche diminuirebbero del 54 %.

#### Effetti sull'ordinamento nazionale

- *elementi di criticità*: la materia trattata dalla proposta di regolamento riguarda aspetti sensibili e coinvolge profili di ordine pubblico relativamente alla normativa interna.
- *adeguamenti resi necessari dalla proposta*: non è individuabile allo stato un impatto su specifiche norme primarie o secondarie in vigore, pur non potendosi escludere la necessità di operare modifiche normative alla legislazione esistente ovvero di adottare nuove disposizioni.

#### Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

Gli ambiti trattati dalla proposta rientrano nella *competenza legislativa esclusiva dello Stato*: pertanto, la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

#### Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Non sono individuabili allo stato effetti in tema di *organizzazione della pubblica amministrazione* propriamente intesa.

#### Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

In termini di impatto sociale il regolamento rientra nell'ambito di quelle misure volte a



promuovere la libera circolazione dei documenti pubblici e il riconoscimento degli effetti degli atti di stato civile, concretizzandosi in minori adempimenti amministrativi a carico dei cittadini.

## Altro

Si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato presso il Consiglio dell'Unione europea e che la posizione della nostra delegazione potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con esperti e portatori di interessi.

**Tabella di corrispondenza**  
**ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012**  
(D.P.C.M. 17marzo 2015)

**Oggetto dell'atto:**

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla creazione di un certificato europeo di filiazione

- **Codice della proposta:** COM(2022) 695 final del 07/12/2022
- **Codice interistituzionale:** 2022/0402 (CNS)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero della Giustizia

<b>Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea</b> (articolo e paragrafo)	<b>Norma nazionale vigente</b> (norma primaria e secondaria) All'esito dell'adozione del regolamento, ferma restando la sua diretta applicabilità in tutti i suoi elementi in ogni Stato membro, sarà comunque necessaria una normativa interna di implementazione: le norme interne potrebbero contenere anche modifiche a disposizioni sostanziali contenute nel Codice Civile, o processuali contenute nel Codice di Procedura Civile, ovvero nel D.Lgs. 150/2011 (decreto di semplificazione dei	<b>Commento</b> (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria) Anche se le disposizioni dei regolamenti dell'UE sono obbligatorie in tutti i loro elementi ed immediatamente e direttamente applicabili in ogni Stato membro, saranno in ogni caso necessari interventi normativi sia di natura primaria

	<p>riti civili), ovvero ancora nella L. 218/1995 (di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), così come delle norme in materia di patrocinio a spese dello Stato, e di iscrizione nei e di tenuta dei registri di stato civile.</p>	<p>che secondaria (competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione) per adeguare le norme sostanziali e procedurali nazionali; sono sicuramente ipotizzabili oneri sia finanziari che amministrativi, anche se, allo stato, non ne è ancora possibile una quantificazione.</p>
1. Oggetto.		<p>Tale disposizione chiarisce che il regolamento stabilisce norme comuni sulla competenza e sulla legge applicabile per l'accertamento della filiazione in uno Stato membro in situazioni transfrontaliere e norme comuni sul riconoscimento o, a seconda dei casi, sull'accettazione in uno Stato membro delle decisioni giudiziarie di filiazione rese e degli atti pubblici di filiazione redatti o registrati in un altro Stato membro, e istituisce un certificato europeo di filiazione.</p>
2. Rapporti con altre disposizioni del diritto dell'Unione.		<p>Tale disposizione precisa che il regolamento in esame non pregiudicherà i diritti conferiti ai figli dal diritto dell'Unione, in particolare, in tema di libera circolazione (direttiva 2004/38/CE - relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri); precisa altresì che non verrà pregiudicato il limite, per gli Stati membri, alla possibilità di far valere la clausola dell'ordine pubblico per rifiutare il riconoscimento della filiazione</p>

		<p>quando gli stessi, in materia di libera circolazione, sono tenuti a riconoscere un documento che accerta il rapporto di filiazione rilasciato dalle autorità di un altro Stato membro.</p> <p>Tale disposizione specifica inoltre che il regolamento in esame non pregiudicherà il regolamento (UE) 2016/1191 (che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea), in particolare per quanto riguarda i documenti pubblici che accertano la nascita, la filiazione e l'adozione.</p>
3. Ambito di applicazione.		<p>Tale disposizione specifica che il regolamento in esame si applicherà soltanto nella materia civile della filiazione in situazioni transfrontaliere, escludendone, tra l'altro, l'applicabilità all'esistenza, alla validità o al riconoscimento di un matrimonio o di rapporti comparabili a questo, come l'unione registrata, alla cittadinanza, ai requisiti legali relativi all'iscrizione della filiazione nel registro di uno Stato membro ed agli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione.</p>
5. Competenza in materia di filiazione degli Stati membri.		<p>Tale disposizione precisa che il regolamento in esame non inciderà sulla competenza delle autorità degli Stati membri nella trattazione di questioni di filiazione.</p>

<p>Capo II - Competenza. Artt. 6-15.</p>		<p>Tali disposizioni sono volte a determinare i criteri (residenza abituale, cittadinanza, nascita, etc.) per l'individuazione della competenza delle autorità giurisdizionali degli Stati membri per la decisione delle questioni inerenti alla filiazione, ivi compresi i criteri di competenza residua e di c.d. <i>forum necessitatis</i>, nonché per i casi in cui sia necessario decidere questioni incidentali e per i casi di litispendenza.</p> <p>Considerata la diretta applicabilità in tutti i loro elementi delle disposizioni del regolamento, potrebbe rendersi necessario un adeguamento, per le fattispecie ivi contemplate, delle disposizioni, tra le altre, dei Codici Civile e di Procedura Civile, nonché della L. 218/1995.</p>
<p>Capo III - Legge applicabile. Artt. 16-23.</p>		<p>Come disposizione generale, l'art. 17 dispone che la legge applicabile all'accertamento della filiazione è quella dello Stato di residenza abituale di colei che partorisce al momento della nascita, oppure, nel caso non sia possibile stabilire la residenza abituale, la legge dello Stato di nascita del figlio; è altresì prevista la possibilità che, per l'accertamento della filiazione per il secondo genitore, si applichi la legge dello Stato di cittadinanza del primo o del secondo genitore, o quella dello Stato di nascita del</p>

		<p>figlio.</p> <p>Anche per tali disposizioni, potrebbe rendersi necessario un adeguamento, per le fattispecie ivi contemplate, delle norme, tra le altre, dei Codici Civile e di Procedura Civile, nonché della L. 218/1995 (considerando però che, per tale ultima, l'art. 21 del regolamento stabilisce espressamente che, una volta determinata l'applicazione della legge di uno Stato, ci si riferisce alle norme giuridiche in vigore in quello Stato, escluse le norme di diritto internazionale privato). All'art. 22 è comunque prevista la salvaguardia per cui potrà essere esclusa l'applicazione di una disposizione della legge dello Stato determinata secondo il regolamento in esame nel caso di manifesta incompatibilità con l'ordine pubblico del foro, salvo comunque il rispetto dei diritti fondamentali e dei principi della Carta e, in particolare, del principio di non discriminazione.</p>
<p>Capo IV - Riconoscimento. Artt. 24-43.</p>		<p>Le disposizioni di cui a tale Capo del regolamento in esame disciplinano, specificamente, il riconoscimento, negli altri Stati membri, delle decisioni pronunciate e dei documenti formati in uno Stato membro.</p> <p>In particolare, si prevede all'art. 24 che le decisioni giudiziarie di filiazione non più impugnabili pronunciate in uno Stato membro siano immediatamente riconosciute negli altri Stati</p>



membri senza che sia necessario ricorrere a procedimenti particolari (ciò anche per l'aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile).

L'art. 29 prevede il rilascio di uno specifico attestato per una decisione giudiziaria di filiazione - secondo il modello allegato al regolamento medesimo - che viene riconosciuto dagli altri Stati membri.

L'art. 31 contempla una serie di motivi di diniego del riconoscimento di una decisione giudiziaria in materia di filiazione, in particolare, per manifesta contrarietà all'ordine pubblico dello Stato membro in cui è invocato il riconoscimento, tenuto conto dell'interesse dei figli, oppure per vizi di notificazione o comunicazione nei casi di decisioni prese in contumacia, oppure ancora, per incompatibilità con una decisione giudiziaria di filiazione presa in un altro Stato membro.

Considerato che il regolamento prevede che l'eventuale procedura per la presentazione di una domanda di diniego del riconoscimento è disciplinata dal diritto dello Stato membro in cui è introdotto il procedimento di non riconoscimento potrebbe rendersi necessario un adeguamento, per le fattispecie ivi contemplate, delle norme, tra

le altre, dei Codici Civile e di Procedura Civile, nonché della L. 218/1995.

Analogamente a quanto previsto per le decisioni giudiziarie di filiazione, si prevede all'art. 36 il riconoscimento automatico negli altri Stati membri degli atti pubblici di accertamento della filiazione aventi effetti giuridici vincolanti nello Stato membro di origine. Anche per tali ipotesi è previsto il rilascio di uno specifico attestato, da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine, secondo lo specifico modello allegato al regolamento stesso. Sono anche in tale caso previsti motivi di diniego del riconoscimento dell'atto pubblico.

In ogni caso, è fatto divieto di riesame della competenza dell'autorità giurisdizionale di origine (art. 40), così come è vietato riesaminare nel merito la decisione giudiziaria o l'atto pubblico di accertamento della filiazione (art. 41).

Inoltre, è prevista la possibilità, per l'istante che già vi abbia beneficiato nello Stato membro di origine, di usufruire del patrocinio a spese dello Stato anche nello Stato membro ove vengono invocati la decisione o l'atto pubblico di riconoscimento della filiazione (art. 43); ciò potrà quindi comportare anche una modifica

		delle disposizioni nazionali italiane sul gratuito patrocinio.
<p>Capo V - Atti pubblici privi di effetti giuridici vincolanti. Artt. 44-45.</p>		<p>Le disposizioni di questo Capo si applicano ad eventuali atti pubblici che, benché privi di effetti giuridici vincolanti nello Stato membro di origine, abbiano comunque efficacia probatoria in quel medesimo Stato; in tali casi, questi atti hanno la stessa efficacia probatoria anche negli altri Stati membri, producendo gli effetti più comparabili e sempre a condizione che non siano manifestamente contrari all'ordine pubblico dello Stato ove sono presentati.</p> <p>Il regolamento in esame prevede la possibilità, per la persona che intenda avvalersi in un altro Stato membro di uno di tali atti, di richiedere allo Stato membro di origine il rilascio di uno specifico attestato (formato secondo il modello allegato al regolamento), ove sono precisati gli effetti probatori che l'atto pubblico ha nello Stato membro di origine.</p>
<p>Capo VI - Certificato europeo di filiazione. Artt. 46-57.</p>		<p>Con il regolamento in esame viene istituito uno specifico certificato europeo di filiazione rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro da un figlio o da un suo rappresentante legale che in tale altro Stato membro abbia necessità di far valere lo <i>status</i> di filiazione.</p> <p>Allegato al regolamento, vi è il modello che può essere utilizzato</p>

		<p>dal richiedente ai fini della presentazione della domanda all'autorità abilitata a rilasciare tale certificato.</p> <p>Vengono, altresì, stabilite le procedure di esame della domanda e di rilascio del certificato ed ammesse le procedure di ricorso, per rettifica, modifica o revoca del certificato e che devono essere proposte avanti all'autorità giurisdizionale dello Stato membro dell'autorità di rilascio e conformemente alla legge di tale Stato.</p> <p>Il certificato costituisce comunque titolo idoneo per l'iscrizione della filiazione nel pertinente registro di uno Stato membro.</p> <p>Anche in tal caso, potrebbe rendersi necessario un adeguamento tra le altre, delle disposizioni dei Codici Civile e di Procedura Civile e, in ogni caso, delle disposizioni in materia di stato civile e di iscrizione sui e di tenuta dei relativi registri.</p>
<p>Capo VII - Comunicazione digitale. Artt. 58-62.</p>		<p>Il regolamento prevede la possibilità di utilizzo del punto di accesso elettronico europeo istituito sul portale europeo della giustizia elettronica per le comunicazioni tra i soggetti interessati e le autorità giurisdizionali o altre autorità competenti degli Stati membri.</p> <p>La Commissione è incaricata di adottare gli atti di esecuzione per</p>

		<p>stabilire i necessari protocolli di comunicazione e le specifiche tecniche e sarà altresì responsabile della creazione, manutenzione e sviluppo dei <i>software</i>, i cui costi saranno a carico del bilancio generale dell'Unione. Ogni Stato membro dovrà invece sostenere i costi di installazione, funzionamento, manutenzione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato sul proprio territorio, oltretché i costi per creare o adattare e gestire i propri sistemi informatici nazionali per renderli interoperabili con i punti di accesso.</p>
Art. 65 - Legalizzazione o altra formalità analoga.		<p>Tale disposizione prevede che, nel quadro del regolamento in esame, non è richiesta alcuna legalizzazione o altra formalità analoga.</p>
Art. 66 - Relazioni con convenzioni internazionali in vigore.		<p>Tale disposizione precisa che il regolamento in esame lascia impregiudicate la convenzione dell'Aja del 29/5/1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale e le convenzioni nn. 16, 33 e 34 della Commissione internazionale dello stato civile.</p>
Art. 67 - Elenco delle convenzioni.		<p>Entro sei mesi dalla data di applicazione del regolamento, gli Stati membri dovranno comunicare alla Commissione le convenzioni internazionali di cui sono parte nelle materie di cui al presente regolamento e, in seguito, le relative eventuali</p>



		intervenute denunce.
Art. 69 - Disposizioni transitorie.		Tale articolo stabilisce che il regolamento in esame si applica alle azioni proposte ed agli atti pubblici formalmente redatti o registrati posteriormente alla data di applicazione del regolamento stesso, fatte salve le deroghe previste nell'articolo medesimo.
Art. 70 - Riesame. Art. 71 - Informazioni da comunicare alla Commissione.		Tali disposizioni stabiliscono in capo agli Stati membri una serie di informazioni e di dati da fornire periodicamente alla Commissione. In particolare, gli Stati membri dovranno comunicare alla Commissione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento, le autorità abilitate a redigere o registrare gli atti pubblici in materia di filiazione, le autorità giurisdizionali e le autorità competenti a rilasciare ed a rettificare gli attestati previsti nel regolamento in esame, nonché le autorità giurisdizionali competenti a trattare le domande di diniego del riconoscimento ed i relativi ricorsi e quelle abilitate a rilasciare il certificato europeo di filiazione.
Art. 72 - Entrata in vigore e applicazione.		Il regolamento sarà applicabile dal primo giorno del mese successivo ad un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso. L'art. 71 si applicherà dalla data di entrata in vigore del regolamento.

